Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

APRILE 2017

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuove relazioni 13

PARTE SECONDA – TABELLE 15

Prima Sezione - Relazioni annunciate 15

Seconda Sezione - Nuove relazioni 31

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus***, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel mese di aprile **2017**, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di aprile 2017 si segnala:

In breve

1. La relazione *(Doc. CC, n. 4) sulle attività della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale* evidenzia i profili derogatori rispetto alla normativa generale sul dissesto degli enti locali. Illustra la quantificazione del debito effettuata con il primo Piano di rientro dall'indebitamento pregresso (2008) e con il secondo Piano (2010), fornendo un raffronto tra i due. Evidenzia criticità nella procedura di rilevazione del debito pregresso: mancano spesso elementi chiave delle partite debitorie (estremi del creditore, importo, ecc.), e chiare regole contabili; vi è una commistione nella gestione contabile tra il conto ordinario di Roma Capitale e quello di competenza della gestione commissariale; manca la documentazione contrattuale per gran parte dei mutui. Secondo la relazione un piano di effettiva estinzione del debito potrà essere adottato dopo la quantificazione del debito commerciale e la definitiva quantificazione dell'attivo e del passivo. L'ultimo paragrafo analizza la liquidità prevista nei singoli esercizi e riferisce che, sulla base dei flussi di attesi, la situazione attuale sembrerebbe determinare una possibile crisi di liquidità per la gestione commissariale dall'anno 2019.

Si ricorda che il comma 13-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge n.78 del 2010 stabilisce che il Commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, invii annualmente al Parlamento e al Ministero dell'interno una relazione contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

Si ricorda che la gestione commissariale per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune di Roma e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso, è stata istituita dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, a tal fine individuando quale Commissario straordinario del Governo il sindaco del comune di Roma. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, all'articolo 4, comma 8-*bis*, ha poi previsto la cessazione dalle funzioni di Commissario del sindaco dalla data di nomina del nuovo Commissario, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di cui può avvalersi il Commissario straordinario sono stati individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008. Con il medesimo decreto sono state individuate le prescrizioni cui deve conformarsi il piano di rientro, in particolare per quanto attiene alla rilevazione della massa passiva.

La relazione, come accennato, evidenzia i profili derogatori della gestione commissariale rispetto alla normativa generale sul dissesto degli enti locali, in particolare con riferimento alla rilevazione della massa passiva e al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; vengono quindi descritte le risorse organizzative di cui può avvalersi la gestione commissariale.

La relazione illustra quindi la quantificazione del debito effettuata con il primo Piano di rientro dall'indebitamento pregresso, presentato il 30 settembre 2008 dall'allora sindaco di Roma in qualità di Commissario straordinario del Governo pro tempore, e dal secondo Piano, approvato nel 2010, approntato sulla base della ricognizione definitiva della massa attiva e della massa passiva, come convertito, nonché la composizione della massa passiva come individuata dai due Piani[1].

La relazione si sofferma quindi sulla procedura per la rilevazione della massa passiva del debito pregresso del comune di Roma, quale stabilita del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008, evidenziando le criticità riscontrate dall'attuale gestione

[1] All'approvazione del secondo Piano di rientro è seguito, il 30 luglio 2010, il documento di "accertamento definitivo" del debito, approvato dapprima con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2010 e, successivamente, con legge, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e seguenti, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha individuato un disavanzo pari a 16.753 milioni di euro.

commissariale[2]. Si osserva inoltre che il sistema di cui si dà conto spesso non contiene gli elementi chiave delle singole partite debitorie (estremi del creditore, importo, anzianità del debito, data di inserimento), né risultano chiare e univoche le regole contabili di riferimento, in particolare per il debito "commerciale". Ulteriori criticità vengono ricondotte a una sostanziale commistione nella gestione contabile tra il conto ordinario di Roma Capitale e quello di competenza della gestione commissariale ed alla mancata disponibilità, riscontrata dall'attuale gestione commissariale all'atto dell'insediamento, della documentazione contrattuale per gran parte dei mutui di propria competenza.

Al fine di valutare la sostenibilità finanziaria del debito a carico della gestione commissariale, si riporta il calcolo del valore attuale delle partite creditorie e debitorie allo stato degli atti. La valutazione viene presentata in tre sezioni che analizzano, rispettivamente: il valore attuale del debito finanziario; il valore attuale del saldo commerciale (differenza tra i debiti commerciali e la massa attiva); il valore attuale delle risorse finanziarie.

[2]In proposito, si eccepisce, tra l'altro, che "Le valutazioni delle grandezze riferite al debito e le quantificazioni dei pagamenti riferiti alle partite derivanti dal bilancio del Comune di Roma prima del 2008 e afferenti al bilancio della Gestione Commissariale risultano basate, infatti, sulle risultanze del sistema informativo capitolino (gestito in via esclusiva dagli Uffici del Comune), che fornisce informazioni che non risultano complete né attendibili, e spesso non consentono di conoscere l'evoluzione delle partite debitorie in riferimento ai pagamenti effettuati".

In breve

2. La PRIMA RELAZIONE (Doc. CCLIV, n. 1) *sull'attività svolta dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*, aggiornata al mese di febbraio 2017, riassume gli avvenimenti del primo anno di operatività; descrive l'inquadramento normativo e l'ambito di competenza del Garante, che svolge funzioni di prevenzione di maltrattamenti o di condizioni detentive non dignitose e anche di verifica del rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dei Paesi terzi, destinatari di misure limitative della libertà personale. Illustra il sistema di detenzione penale anche attraverso dati numerici. Ulteriori temi sono: il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l'evoluzione della professionalità del personale penitenziario, la tutela dei rapporti familiari, il sistema della giustizia minorile, la costruzione di percorsi culturali nel contesto detentivo. Le criticità analizzate riguardano: il fenomeno del disagio mentale, dell'autolesionismo e dei suicidi, i trasferimenti, la violenza nelle carceri, la natura discriminatoria (di classe, etnica, di orientamento sessuale) del sistema penitenziario italiano, la percentuale femminile della popolazione detenuta. Si affronta, con dati numerici, la questione della privazione della libertà dei migranti.

L'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, prevede che il Garante sia istituito presso il Ministero della giustizia; l'articolo 7, comma 5, lettera g), del medesimo decreto-legge prevede che la relazione sia trasmessa dal Presidente del medesimo Garante

La relazione è articolata in dieci capitoli, il primo dei quali ripercorre i principali avvenimenti di competenza del Garante dal mese di febbraio 2016 al mese di febbraio 2017. I capitoli successivi descrivono, come accennato, l'ambito di competenza del Garante. Un'area di competenza del Garante Nazionale – ancora a livello di studio - è costituita dalle strutture per disabili o anziani, che possono tradursi in luogo di permanenza non volontaria, a volte con la privazione della capacità legale e della possibilità di agire.

Nella relazione si descrivono quindi la struttura e le modalità della comunicazione

istituzionale.

Il terzo capitolo (Penalità e libertà) ritrae la situazione del sistema di detenzione penale anche con la descrizione delle strutture: vengono pertanto affrontati i temi del sovraffollamento carcerario, della crescente attenzione al fenomeno della radicalizzazione, delle risultanze dei tavoli tematici degli "Stati generali dell'esecuzione penale" in rapporto al disegno di legge delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario.

Il IV capitolo della relazione (Migrazione e libertà) affronta il tema della privazione della libertà dei migranti irregolari. Come il precedente, anche questo capitolo fornisce in primo luogo i dati numerici del fenomeno, con riferimento ai Centri di identificazione ed espulsione (CIE) nati dalla ridefinizione dei Centri di permanenza temporanea (CPT o CPTA) ed illustra sia gli elementi di positività dell'attuale panorama, sia le criticità che il Garante ha riscontrato nel primo anno di azione. Molti i profili oggetto di specifica trattazione, tra cui la questione dei minori non accompagnati, delle condizioni e modalità di trattenimento nei centri di identificazione e espulsione e di permanenza negli *hotspot*, il ruolo dell'Agenzia europea Frontex. Un apposito paragrafo riguarda il monitoraggio dei rimpatri forzati in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 115/2008/CE.

La relazione dedica un capitolo alla valutazione del rispetto dei diritti della persona arrestata o fermata ed alle risultanze delle visite del Garante ai presidi delle forze dell'ordine ed un altro al tema della privazione della libertà nel contesto sanitario e delle "social care home".

In breve

3. Doc. CCLIII, n. 1. Relazioni, inviate dal Ministro dell'economia e delle finanze, sull'attuazione delle misure incentivanti, previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in favore dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego, riferite agli anni dal 2007 al 2015, delegate *ex lege* all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA. Si dà conto delle attività a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, con valutazione degli effetti.

L'articolo 26 del decreto legislativo n. 185 dispone che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – ora dell'economia e delle finanze - presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti ivi previste con cadenza

annuale.

La relazione riferita al 2015 (come quelle relative agli anni dal 2007 al 2014) consta di due parti: nella prima (Autoimprenditorialità) si dà conto delle attività svolte e degli esiti conseguiti nel periodo considerato per quanto attiene all'applicazione delle misure di cui al Titolo I del decreto n. 185. I risultati conseguiti nel 2015 sono illustrati sulla base delle sei macro-fasi del processo operativo "Autoimprenditorialità" di seguito elencate: informazione e comunicazione; valutazione istruttoria; esecuzione del contratto di concessione delle agevolazioni; gestione amministrativa e finanziaria del contratto di concessione delle agevolazioni; controllo del rispetto dei vincoli legislativi; valutazione degli effetti delle misure.

La relazione 2015 dà conto degli avanzamenti nelle erogazioni, rispetto alla situazione al 31 dicembre 2014 e fornisce dati numerici sul rispetto dei vincoli legislativi.

In merito alla valutazione delle *performance*, nel 2015 è stato selezionato un campione di 207 imprese, per le quali sono stati rilevati fatturato e risultato lordo dell'esercizio 2014 ed i dati attuali di patrimonio netto, soci ed addetti.

La seconda parte della relazione (Autoimpiego) descrive le misure di incentivazione dell'autoimpiego in favore del lavoro autonomo, della micro-impresa e del franchising, articolando la descrizione dell'attività 2015 relativa a tali misure sulla base delle sei macro-fasi del processo operativo "Autoimpiego" di seguito elencate: informazione e comunicazione; valutazione istruttoria; erogazione dei benefici economico/finanziari; organizzazione e monitoraggio dell'assistenza tecnica e gestionale; controllo e valutazione degli effetti complessivi dell'intervento; erogazione del beneficio dell'assistenza tecnica e gestionale.

Per quanto concerne l'erogazione dei benefici, il documento riporta per il 2015 l'importo complessivo delle agevolazioni finanziarie erogate nei settori del lavoro autonomo, della micro-impresa e del *franchising*.

Per quanto attiene al controllo ed alla valutazione degli effetti complessivi generati dalle misure di incentivazione dell'autoimpiego la relazione riporta il numero dei beneficiari nel 2015 delle visite ispettive, dei provvedimenti di revoca e l'importo del conseguente disimpegno finanziario per agevolazioni concesse. In merito alla valutazione degli effetti, consistente nella realizzazione di analisi finalizzate a misurare, nei diversi contesti territoriali,

i risultati e l'impatto dell'intervento agevolativo, la relazione segnala che a fine 2015, il tasso di sopravvivenza delle imprese che hanno firmato il contratto di ammissione alle agevolazioni nel 2010, risulta essere pari al 71 per cento.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di aprile 2017 si segnala:

1. La relazione prevista dall'articolo 20 decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale" ove si dispone che entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 13, il Governo presenti alle Commissioni parlamentari competenti una *relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti*. Si ricorda che il decreto-legge istituisce, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e introduce misure per accelerare i procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale nonché i relativi ricorsi giurisdizionali. Tocca inoltre anche le procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti.
2. La previsione di relazione conseguente all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, che ha disposto lo scorporo del Comitato italiano paralimpico (CIP) dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Al CIP viene conferita personalità giuridica di diritto pubblico e lo stesso è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguito dell'assunzione della personalità di diritto pubblico e stante la sua natura di ente pubblico non economico trova quindi applicazione anche con riferimento al Comitato nazionale paralimpico (come già al CONI) quanto previsto, in via generale, dall'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70: la disposizione richiamata stabilisce che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una *relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici*

sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. In concreto, l'obbligo decorrerà dall'effettiva costituzione del nuovo ente, con la nomina degli organi di vertice, come disciplinata dallo statuto, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2017.

3. La relazione introdotta dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, *concernente la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale*. Il decreto legislativo dispone l'istituzione del servizio civile universale (nella normativa previgente il riferimento era al servizio civile "nazionale") finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione. Gli articoli da 20 a 23, concernono i profili del controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale. L'articolo 23, comma 1, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, presenti al Parlamento una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale[3].

[3] Si ricorda che tale disposizione riproduce testualmente quanto già stabilito dall'articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, con riferimento al Servizio civile "nazionale". Peraltro, l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dispone che fino all'approvazione del primo Piano triennale per la programmazione del servizio civile universale detto servizio si attui, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CC, n. 4	D.L. 78/2010 art. 14 co. 13-quater[4]	Rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare *(aggiornata al 31 dicembre 2016)*	28/03/2017 04/04/2017 n. 799	1ª 5ª	Annuale

[4] Comma introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune di Roma Capitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, invii annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXIV, n. 4	L. 180/2011 art. 7 co. 3[5]	Stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese *(anno 2016)*	31/03/2017 11/04/2017 n. 806	1ª 10ª	Annuale 31 marzo
Doc. LXXXVII, n. 5	L. 234/2012 art. 13 co. 2[6]	Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea *(anno 2016)*	05/04/2017 12/04/2017 n. 807	14ª	Annuale 28 febbraio

[5] La legge è finalizzata a definire lo statuto giuridico delle micro, piccole e medie imprese (di seguito indicate con l'acronimo MPMI), recependo a tal fine le indicazioni rivolte agli Stati membri dall'Unione europea con lo *Small Business Act* (ovvero la Carta europea dei diritti per le MPMI) della Commissione COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, attuato con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.
Tra le finalità del provvedimento vi sono il sostegno per l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne, la valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle MPMI e, infine, l'adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle MPMI. Tra i princìpi che concorrono a definire lo statuto sono elencati, tra gli altri, la libertà di iniziativa economica e concorrenza, la semplificazione burocratica, la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, il diritto di queste ultime all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio e, infine, misure di semplificazione amministrativa.
L'articolo 7, comma 3, prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri predisponga, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, valuti il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmetta al Parlamento.
[6] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXVII, n. 5	L. 185/1990 art. 5 co. 1[7]	Operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei materiali di armamento *(anno 2016)*	18/04/2017 26/04/2017 n. 812[8]	1ª 3ª 4ª 6ª 10ª	Annuale 31 marzo
Doc. LXXIII-*bis*, n. 17	L. 234/2012 art. 14 co. 1[9]	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(primo trimestre 2017)*	26/04/2017 27/04/2017 n. 814[10]	Tutte	Trimestrale

[7] L'articolo 1, comma 1, lett. f), n. 1 del d. lgs. 22 giugno 2012, n. 105, ha sostituito l'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990, integrando il contenuto della relazione. Ai sensi della nuova disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. Il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce altresì che i Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscano annualmente sulle attività di cui alla legge stessa al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. L'articolo 27, comma 4, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lett. e), del citato d.lgs. n. 105 del 2012, prevede che tale relazione contenga anche un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1. Infine, l'articolo 4, comma 3, della legge n. 222 del 1992 prevede che, con la relazione in oggetto il Presidente del Consiglio riferisca anche sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104, recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66" (Codice dell'ordinamento militare), all'articolo 7, comma 1, dispone che nell'ambito della relazione ex articolo 5 della legge n. 185 del 1990, ovvero con altro atto, si dia conto delle attività di supporto tecnico-amministrativo svolte dal Ministero della difesa in favore di Stati esteri in attuazione del citato regolamento.
[8] Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
[9] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.
[10] Inviato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXXXI, n. 5	L. 496/1995 art. 9 co. 2, lett. c)[11]	Stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia *(anno 2015)*	29/03/2017 04/04/2017 n. 799	3ª 4ª	Annuale 31 marzo

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 5 - Allegato IV al DEF 2017	L. 196/2009 art. 10 co. 9[12]	Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra *(Allegato al Documento di economia e finanza 2017)*	12/04/2017 12/04/2017 n. 807[13]	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale 10 aprile

[11] L'articolo 9 è stato interamente sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93.
[12] La relazione, predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, era già prevista dall'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ma non era mai stata inviata alle Camere in ottemperanza a tale normativa. L'articolo 26, comma 3, è stato abrogato dall'articolo 7, comma 4, della legge 7 aprile 2011, n. 39, e la disciplina della relazione è stata inserita nell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale prevede che sia trasmessa in allegato al Documento di economia e finanza, da presentare entro il 10 aprile di ogni anno.
[13] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXXVII, n. 3	D.L. 83/2014 art. 7 co. 1[14]	Relazione concernente gli interventi realizzati e lo stato di avanzamento degli interventi avviati e non ancora conclusi, nell'ambito del Piano strategico "Grandi progetti beni culturali" *(anno 2016)*	07/04/2017 19/04/2017 n. 809	7ª	Annuale 31 marzo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCLIII, n. 1	D.LGS. 185/2000 art. 26 co. 1	Attuazione delle misure incentivanti relative all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego *(anni dal 2007 al 2015)*	03/04/2017 11/04/2017 n. 805	5ª 6ª 10ª 11ª	Annuale

[14] Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi nell'ambito del piano strategico "Grandi progetti beni culturali", da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con cui si individuano beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario ed urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 5 - Allegato I al DEF 2017	L. 196/2009 art. 3 co. 1[15]	Rapporto sullo stato di attuazione della riforma di contabilità e finanza pubblica[16]	12/04/2017 12/04/2017 n. 807[17]	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale 10 aprile
Doc. LVII, n. 5 - Allegato V al DEF 2017	L. 196/2009 art. 10 co. 10	Spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province autonome *(Allegato al Documento di economia e finanza 2017)*	12/04/2017 12/04/2017 n. 807[18]	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale 10 aprile
Doc. LVII, n. 5 - Allegato VI al DEF 2017 **PRIMA RELAZIONE**	L. 196/2009 art. 10 co. 10-bis[19]	Il Benessere equo e sostenibile nel processo decisionale *(Allegato al Documento di economia e finanza 2017)*	12/04/2017 12/04/2017 n. 807	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale 10 aprile

15 Il comma 1 è stato modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2011, n. 39, con la previsione che il rapporto venga allegato al Documento di economia e finanza, da trasmettersi alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno.
16 In allegato al Documento di economia e finanza.
17 Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
18 Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
19 Il presente comma è stato inserito dall'articolo 1, comma 6, lettera g), della legge 4 agosto 2016, n. 163.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 5 - Allegato VII al DEF 2017	L. 244/2007 art. 2 co. 576[20]	Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip *(Allegato al Documento di economia e finanza 2017)*	12/04/2017 12/04/2017 n. 807[21]	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale 10 aprile

[20] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze in allegato al documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), ora Documento di economia e finanza (DEF).
[21] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 162/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2[22]	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2017/0128, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE - concernente il mancato recepimento della direttiva 2014104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea	29/03/2017 04/04/2017 n. 799	2ª 14ª	Eventuale
Doc. CXCIV, n. 4	L. 193/2000 art. 5 co. 3[23]	Svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali *(anno 2016)*	30/03/2017 06/04/2017 n. 804	2ª 11ª	Annuale
Doc. CXVI, n. 5	L. 404/1977 art. 10	Stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria *(anno 2016)*	30/03/2017 06/04/2017 n. 804	2ª 8ª	Annuale

[22] L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

[23] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali).

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXXVII-*bis*, n. 4	L. 194/1978 art. 16 co. 3[24]	Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" *(anno 2016)*	30/03/2017 06/04/2017 n. 804	2ª 12ª	Annuale 28 febbraio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 5 - Allegato III al DEF 2017	D.LGS. 50/2016 art. 201 co. 6[25]	Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel documento pluriennale di pianificazione (DPP) *(Allegato al Documento di economia e finanza 2017)*	12/04/2017 12/04/2017 n. 807[26]	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale

[24] L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio, il Ministro della sanità presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

[25] Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 201, comma 1, prevede l'utilizzo di due strumenti di pianificazione e programmazione generale: il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e i documenti pluriennali di pianificazione (DPP) che i Ministeri sono tenuti a predisporre ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. Il comma 3 dell'articolo 201 stabilisce che il documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenga l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il comma 6 dell'articolo 201 prevede quindi che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predisponga annualmente una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP da allegare al Documento di economia e finanza.

[26] Presentato con il titolo: "Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture".

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XLII, n. 4	L. 144/1999 art. 66 co. 3[27]	La formazione continua in Italia *(anni 2015-2016)*	26/04/2017 27/04/2017 n. 814	11ª	Annuale 30 novembre

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 5 - Allegato II al DEF 2017	L. 196/2009 art. 10 co. 7[28]	Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate *(Dati relativi al 2016, Allegato al Documento di economia e finanza 2017)*	12/04/2017 12/04/2017 n. 807[29]	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale 10 aprile

[27] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca verifichino, secondo le rispettive competenze, le attività di formazione e istruzione professionale svolte dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettano al Parlamento una relazione. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, per le parti di sua competenza, il Doc XLII, n. 4.

[28] L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha previsto che la relazione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisca elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Contestualmente, il comma 703 dell'articolo unico della legge n. 190 del 2014, alla lettera c), ha stabilito che nella relazione siano illustrate le informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti in merito ai piani operativi che il Ministro (o Sottosegretario di Stato) delegato alla coesione territoriale, denominato autorità politica per la coesione, deve individuare per ciascuna area tematica nazionale, ai sensi della lettera b) del comma 703, entro il 31 marzo 2015.
Le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Vincenti con DPCM 26 febbraio 2017.

[29] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 987	D.L. 239/2003 art. 1-quater co. 8	Rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici *(periodo 1° marzo 2016-31 marzo 2017)*	10/04/2017 19/04/2017 n. 808	10ª	Trimestrale
Doc. CIV, n. 4	D.L. 364/1987 art. 5 co. 1	Stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno *(anno 2016)*	10/04/2017 19/04/2017 n. 808[30]	5ª 10ª	Annuale

[30] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministero competente.

COMMISSARIO AD ACTA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXIX, n. 7	D.L. 73/2014 art. 2 co. 2 primo periodo[31]	Relazione sull'attività svolta, sull'entità dei lavori ancora da eseguire e sulla rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto *(dati aggiornati al 31 marzo 2017)*	07/04/2017 26/04/2017 n. 812	8ª 13ª	Semestrale 31 dicembre

[31] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario "ad acta" di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (le cui funzioni, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto.
L'articolo 9, comma 1, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha modificato l'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prorogando al 31 dicembre 2017 l'incarico del Commissario "ad acta".

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - DIFENSORE CIVICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione Valle d'Aosta	**Doc. CXXVIII, n. 42**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(anno 2016)*	28/03/2017 04/04/2017 n. 799	1ª	Annuale 31 marzo
Regione Lazio	**Doc. CXXVIII, n. 43**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(anno 2016)*	30/03/2017 04/04/2017 n. 799	1ª	Annuale 31 marzo
Regione Piemonte	**Doc. CXXVIII, n. 44**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(anno 2016)*	28/03/2017 11/04/2017 n. 806	1ª	Annuale 31 marzo
Regione Basilicata	**Doc. CXXVIII, n. 45**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(anno 2016)*	03/04/2017 26/04/2017 n. 812	1ª	Annuale 31 marzo

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - GARANTE DEL CONTRIBUENTE[32]

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione Liguria	**Atto n. 984**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2016)*	24/03/2017 11/04/2017 n. 805	6ª	Annuale

[32] Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso accesso agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Provincia autonoma di Trento	**Atto n. 985**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2016)*	28/03/2017 11/04/2017 n. 805	6ª	Annuale
Regione Lombardia	**Atto n. 986**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2016)*	30/03/2017 11/04/2017 n. 805	6ª	Annuale

GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale	**Doc. CCLIV, n. 1** **PRIMA RELAZIONE**	D.L. 146/2013 art. 7 co. 5, lett. g)	Relazione sull'attività svolta *(anno 2016)*[33]	03/04/2017 11/04/2017 n. 805	2ª	Annuale

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità garante della concorrenza e del mercato	**Doc. XLV, n. 5**	L. 287/1990 art. 23 co. 1[34]	Attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato *(anno 2016)*	18/04/2017 26/04/2017 n. 812	10ª	Annuale 30 aprile

[33] Si tratta della relazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Data di entrata in vigore del decreto è il 24 dicembre 2013, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013., convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n.10: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. La disposizione prevede che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale trasmetta una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia. Il Garante nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge, è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.)

[34] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità predisponga e presenti al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta tale relazione entro trenta giorni al Parlamento. Inviata dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Presidente del Consiglio dei ministri	D.LGS. 40 /2017 art. 23, co. 1[35]	Relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale	Annuale Entro il 30 giugno
Governo	D.L. 13/2017 *convertito, con modificazioni, dalla L. 46 /2017* art. 20, co. 1[36]	Relazione sullo stato di attuazione del decreto-legge, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti	Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge

[35] L'articolo 23, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, presenti al Parlamento una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale. Tale disposizione riproduce testualmente quanto previsto con riferimento al servizio civile nazionale dall'articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), abrogata, ad eccezione degli articoli 8, 10, 19 e 20, dall'articolo 2268, comma 1, n. 951), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 40 del 2017, fino all'approvazione del primo Piano triennale per la programmazione del servizio civile universale, da adottarsi in conformità dell'articolo 41, detto servizio si attuerà, in via transitoria, con le modalità previste dalla normativa in materia di servizio civile nazionale previgente al decreto legislativo n. 40 del 2017.

[36] Si ricorda che il decreto-legge prevede, in sintesi, al Capo I l'istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, al Capo II misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Sono poi previsti interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova. Il Capo III contiene disposizioni per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti. L'articolo 20, comma 1, dispone che entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni (2018, 2019 e 2020) successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 13, il Governo presenti alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge medesimo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro per lo sport	L. 70/1975 art. 30, co. quinto[37]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Comitato italiano paralimpico (CIP)	Annuale Entro il 31 luglio di ogni anno[38]

[37] Il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, all'articolo 1, comma 1, ha disposto, in attuazione della delega recata dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, lo scorporo del Comitato italiano paralimpico (CIP) dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Al CIP viene conferita personalità giuridica di diritto pubblico e lo stesso è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha trasferito le funzioni ed i compiti attribuiti al Ministero per i beni e le attività culturali in materia di sport, di cui agli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A seguito dell'assunzione della personalità di diritto pubblico e stante la sua natura di ente non economico trova quindi applicazione anche con riferimento al Comitato nazionale paralimpico (come già al CONI) quanto previsto, in via generale, dall'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70: tale comma stabilisce che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

[38] L'obbligo decorrerà dall'effettiva costituzione del nuovo ente, con la nomina degli organi di vertice, come disciplinata dallo statuto, quest'ultimo da adottarsi in conformità dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2017

Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non risultano relazioni non governative.

XVII legislatura

Ultimi fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

n. 44 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2017
n. 43 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2017
n. 42 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2017
n. 41 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2016
n. 40 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2016
n. 39 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2016
n. 38 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2016
n. 37 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2016
n. 36 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2016
n. 35 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2016
n. 34 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2016
n. 33 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2016
n. 32 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2016
n. 31 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2016
n. 30 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2015
n. 29 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2015
n. 28 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2015
n. 27 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2015
n. 26 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2015
n. 25 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2015
n. 24 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2015
n. 23 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2015
n. 22 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2015
n. 21 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2015
n. 20 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2015
n. 19 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2014
n. 18 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2014
n. 17 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2014

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ROSANNA RAVAZZI
TEL. 06/6706-3476; e-mail rosanna.ravazzi@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437